

*Rendita Integrativa Temporanea
Anticipata - RITA
REGOLAMENTO*

1. NORMATIVA

Il presente Regolamento, approvato dal CdA in data 24 febbraio 2021, disciplina e ricomprende le attività necessarie all'erogazione della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito **RITA**), prestazione disciplinata dall'Art. 11 del D.Lgs. 252/05 e dall'art 10 dello Statuto di Fondaereo.

L'aderente che disponga dei requisiti indicati al successivo Art. 2, può convertire in RITA tutta la posizione individuale o una parte della stessa.

Il Fondo erogherà il valore di tale posizione in forma di **rendita** (erogazione frazionata, a rate). L'erogazione avviene in via **anticipata** rispetto all'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed è **temporanea**, si sviluppa quindi per una durata limitata nel tempo e si completa nel momento in cui l'aderente raggiunge l'età anagrafica prevista per l'accesso alla **pensione di vecchiaia**.

2. I REQUISITI

- a. L'erogazione della **RITA** può essere richiesta al Fondo dall'aderente che:
 - sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
 - abbia cessato il rapporto di lavoro;
 - abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (vedi articolo 4, lettera b);
 - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **5 anni** dalla richiesta della **RITA**.
- b. oppure che:
 - sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
 - abbia cessato il rapporto di lavoro;
 - sia stato inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro (vedi articolo 4, lettera b);
 - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **10 anni** dalla richiesta della **RITA**.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli aventi diritto possono presentare la richiesta solo se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (ad esempio, può essere accolta la richiesta presentata il 1° gennaio se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva al 30 giugno).

3. CARATTERISTICHE DELLA RITA

L'erogazione della **RITA** viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA **rimane investita** nel comparto dallo stesso specificato (vedi Art. 4, lettera a), punto 4), così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Ciascuna rata viene disinvestita tempo per tempo (vedi Art. 7) e terrà conto dell'incremento o della diminuzione del valore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

Risulta dunque fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione la scelta del comparto nel quale far confluire la posizione destinata a **RITA**.

4. MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La richiesta della RITA viene effettuata dall'aderente inviando al Fondo tramite posta elettronica certificata –pec (o posta ordinaria o fax) il **MODULO RICHIESTA RITA**, (www.fondaereo.it sezione “Modulistica”) compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia fronte/retro di un documento di identità valido, del codice fiscale (o tesserino sanitario) e della necessaria **DOCUMENTAZIONE A CORREDO**.

a) Il **MODULO RICHIESTA RITA** riporta le seguenti informazioni:

1. DATI DEL RICHIEDENTE

2. REQUISITI E AMMONTARE DESTINATO A RITA

- o Indicazione del requisito necessario a richiedere la RITA ((ex. Art. 2, lettera a) o (ex Art. 2, lettera b))
- o Ammontare della posizione (intera o parziale) che si desidera convertire in RITA

3. PERIODICITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione è unicamente trimestrale.

4. SCELTA DEL COMPARTO

L'aderente può scegliere il Comparto nel quale desidera che venga investita la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA. In assenza di indicazioni la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA, verrà investita nel comparto GARANTITO.

5. CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza.

6. COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO DELL'IMPORTO

Codice IBAN del conto corrente sul quale l'aderente desidera che vengano accreditate le rate di **RITA**

7. LUOGO DI COMPILAZIONE, DATA E FIRMA

In caso di decesso dell'iscritto, la parte della posizione individuale destinata a RITA e non ancora erogata, potrà essere riscattata dai soggetti beneficiari secondo le consuete regole previste in caso di decesso dell'iscritto.

b) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il modulo appena descritto dovrà essere corredato da:

a. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto a) del presente regolamento:

1. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
2. idonea certificazione della maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (certificato contributivo, estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps, etc.)
3. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 2) e 3), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e la maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

b. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto b) del presente regolamento:

1. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
2. copia della dichiarazione inviata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ovvero certificazione del Centro per l'impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione al momento di presentazione della richiesta di erogazione della RITA, con esplicitazione della data di inizio del periodo di inoccupazione;
3. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 2) e 3), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un periodo di 24 mesi. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

Esclusivamente nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:

- o attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,
- oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
- o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione della R.I.T.A. direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

5. CASI PARTICOLARI

5.1 Cessione del V dello Stipendio

Essendo la **RITA** una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto Lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'Art. 11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005. Conseguentemente le somme dovranno essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

5.2 Anticipazioni

Qualora l'aderente avesse precedentemente richiesto un'anticipazione sulla base di preventivo e non avesse provveduto all'invio della documentazione fiscale, il Fondo sospenderà la richiesta di prestazione fino al recepimento della documentazione mancante.

6. ISTRUTTORIA, ANOMALIE E ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA

Fermo restando il termine massimo previsto dalla normativa per l'erogazione delle prestazioni, Il Fondo si impegna a prendere in carico le richieste di **RITA** entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione e protocollo del modulo, aprendo così l'istruttoria. La domanda è da ritenersi formalmente CORRETTA quando il **modulo di richiesta** (Art. 4, lettera a)) prodotto e sottoscritto dall'aderente, risulti debitamente compilato e completo della **documentazione acorredo** (Art. 4, lettera b)).

Sarà poi verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione e la presenza di eventuali incongruenze, anomalie o ulteriori vincoli fra cui quelli indicati al precedente Art. 5. Una volta appurati anche questi aspetti e constatata l'assenza di anomalie, la pratica è da ritenersi COMPLETA e si provvederà ad avviare il disinvestimento della prima rata della posizione individuale destinata a **RITA**.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente, qualora, dopo 15 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica, il Fondo non avesse inviato alcuna comunicazione all'aderente, lo stesso può considerare la pratica come COMPLETA ed avviabile al disinvestimento. Gli uffici del Fondo sono in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Eventuali anomalie che gli uffici dovessero riscontrare, avviano la pratica allo stato "IN ANOMALIA" e precludono la possibilità di avviare disinvestimento e pagamento. In questo caso il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente segnalando il problema ed eventualmente (se di sua pertinenza) richiedendone la soluzione entro 30 giorni pena l'annullamento della richiesta.

La rilevazione di anomalia comporterà la sospensione dell'istruttoria della pratica e della decorrenza dei tempi, che riprenderanno dal momento in cui perverranno le risposte degli aderenti alle richieste di risoluzione. Tali risposte, che devono avere per oggetto "Risoluzione anomalia erogazione", sono prese in carico ed evase dal Fondo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e protocollo delle stesse. Quando tutte le anomalie sono risolte, la pratica è da ritenersi COMPLETA e può essere avviata la fase di disinvestimento.

Nel caso in cui entro 30 giorni non pervenga l'eventuale risposta da parte del richiedente, si provvederà, previo sollecito, ad annullare la richiesta e a comunicare al richiedente stesso l'annullamento.

7. ISTRUTTORIA: DALLA RICHIESTA AL DISINVESTIMENTO

Come descritto all'Art. 4 (lettera a)), in fase di compilazione della richiesta di **RITA**, l'aderente ha la facoltà di richiedere che la posizione (o la porzione di posizione) venga investita nel comparto garantito, se diverso da quello attuale.

Questa evenienza non porta alla modifica delle tempistiche di disinvestimento della prima rata della rendita, secondo lo schema che di seguito si evidenzia.

Le richieste di **RITA devono pervenire agli uffici del Fondo** entro il giorno 15 del mese.

Le richieste di RITA sono accolte solo se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva di 6 mesi rispetto alla data di presentazione del modulo (ad esempio, può essere accolta la richiesta presentata il 1° gennaio se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva al 30 giugno).

Le richieste pervenute entro il giorno 15 del mese "X", che siano risultate CORRETTE e COMPLETE:

- nel caso in cui prevedano l'investimento nel comparto garantito, comparto diverso rispetto a quello attuale, sono generalmente inoltrate al cambio comparto al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso ("X"). Le stesse richieste sono quindi inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimogiorno lavorativo del mese successivo ("X+1").
- In assenza di variazione di comparto, sono generalmente inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ("X+1").

Es. Richiesta pervenuta il 15 gennaio con successiva istruttoria positiva.

- Data eventuale cambio comparto: valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio
- Data disinvestimento: valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio

8. ISTRUTTORIA: DAL DISINVESTIMENTO AL PAGAMENTO

Una volta effettuati i disinvestimenti (Art. 7) si procederà con i pagamenti secondo i tempi indicati nel presente Articolo. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta (codice IBAN).

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla valorizzazione - disinvestimento (Vedi Art. 7) della prima rata il Fondo provvederà ad istruire l'ordine di bonifico sul conto corrente dell'iscritto. La visibilità e la disponibilità degli importi nel conto del beneficiario possono avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.

Es. Disinvestimento valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio

- Predisposizione bonifico: entro il 15 aprile

L'accredito delle rate successive alla prima seguiranno la cadenza trimestrale.

7. LA FISCALITÀ

La fiscalità da applicare alla RITA è disciplinata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 11 del Decreto Lgs. 252/2005. La norma prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni annualità di partecipazione al fondo eccedente la quindicesima¹, con un limite di riduzione massimo di 6 punti percentuali)².

La parte imponibile, ossia l'importo a cui viene applicata l'aliquota suddetta, varia in funzione del periodo in cui sono stati versati i contributi. A tal riguardo sono altresì previste diverse metodologie di calcolo. I periodi sono:

- Fino al 31 dicembre 2000
- Dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
- Dal 01 gennaio 2007

Per qualsiasi approfondimento in materia, si consiglia di consultare il Documento sul Regime Fiscale disponibile nel sito web del Fondo.

8. CAMBIO COMPARTO DURANTE L'EROGAZIONE

In considerazione di quanto indicato all'Art. 4, l'aderente ha la facoltà di richiedere la variazione del comparto in cui risulta investita la posizione (o la parte di posizione) destinata a **RITA** anche durante la fase di erogazione sempre rispettando il vincolo di 12 mesi di permanenza nel comparto.

9. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane invariata anche se è in corso l'erogazione sotto forma di **RITA** dell'intera posizione o di una sua porzione. In questo caso l'erogazione viene sospesa e viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione.

10. REVOCA DELL'EROGAZIONE

L'aderente ha la possibilità di richiedere al Fondo la revoca dell'erogazione della RITA mediante una comunicazione firmata ed accompagnata dalla copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (o del tesserino sanitario).

Nel caso in cui fosse stata convertita in **RITA**:

- l'intera posizione: cessa l'erogazione in attesa di nuove informazioni da parte dell'aderente;
- parte della posizione: cessa l'erogazione e vengono riunificate le due posizioni.

Data decorrenza regolamento: 1 aprile 2021

¹ Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

² L'iscritto ha la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della tassazione sostitutiva: in tal caso la tassazione applicata sarà quella ordinaria.

MODULO DI RICHIESTA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Il sottoscritto

Cognome _____	Nome _____
Cod. fiscale _____	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita ___/___/___ Cell. _____
Comune di nascita (stato estero) _____	Prov. (____) E-mail _____
Indirizzo (residenza) _____	CAP _____
Comune (residenza) _____	Prov. (____)

avendo cessato il rapporto di lavoro in data ___/___/___ e non avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio, preso atto di quanto riportato nello Statuto e nella Nota informativa in relazione ai requisiti di accesso alla RITA

CHIEDE

l'erogazione trimestrale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) secondo le modalità di seguito indicate:

PER CIASCUNA SEZIONE SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI INDICATE	
Percentuale del "montante" maturato da destinare alla rendita integrativa temporanea anticipata	100% (intera posizione)
% (specificare la percentuale)
Comparto di gestione del "montante" da destinare alla rendita integrativa temporanea anticipata	Comparto attuale
	Garantito

Avvertenza: In caso di mancata scelta del comparto di gestione del montante da destinare alla RITA si intende attivata l'opzione verso il comparto **Garantito**

L'importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati.

Accredito sul seguente IBAN del c/c a me intestato:

Codice Paese	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero conto corrente (12 cifre)

In caso di notifica a Fondaereo di un contratto di finanziamento contro cessione quota stipendio, in assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione, il sottoscritto autorizza sin d'ora a corrispondere alla Società finanziaria l'importo alla stessa spettante nella misura normativamente stabilita (1/5 dell'importo netto). Fondaereo è altresì autorizzato ad operare sulla base del conteggio del debito residuo allegato.

In caso di omissioni contributive il sottoscritto è consapevole che la chiusura della propria posizione presso Fondaereo comporta l'impossibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia per la previdenza complementare istituito presso l'INPS (circ. INPS 23/2008) in caso di incapienza della massa concorsuale del datore di lavoro insolvente ed autorizza Fondaereo a liquidare la posizione manlevandolo da ogni responsabilità.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento RITA pubblicato sul sito internet di FONDAEREO e dell'informativa allegata in merito al trattamento dei propri dati personali.

Data ___/___/___

Firma _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modulo può essere compilato solo nel caso in cui l'aderente abbia cessato l'attività lavorativa prima del pensionamento e/o non abbia ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Il modulo **debitamente compilato e corredato della documentazione di seguito indicata** deve essere inviato **in originale o via PEC** a Fondaereo.

Qualora l'iscritto richiedente volesse rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva ed optare per la tassazione ordinaria dovrà accludere alla documentazione sotto riportata una specifica richiesta scritta.

AVVERTENZE: in caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. copia leggibile di un documento di identità in corso di validità
2. Esclusivamente nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "*cessione del quinto dello stipendio*", notificati al Fondo:
 - o attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,
 - oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione della R.I.T.A. direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

a. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto a) del regolamento RITA:

3. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
4. idonea certificazione della maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (certificato contributivo, estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps, etc.)
5. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 4) e 5), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e la maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA

b. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto b) del regolamento RITA:

3. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
4. copia della dichiarazione inviata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ovvero certificazione del Centro per l'impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione al momento di presentazione della richiesta di erogazione della RITA, con esplicitazione della data di inizio del periodo di inoccupazione;
5. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 4) e 5), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un periodo di 24 mesi. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 GDPR UE/2016/679 E D.LGS 101/2018

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), FONDAEREO con sede legale in Via degli Scialoja, 6 - 00194 Roma (di seguito “Fondaereo”), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di Fondaereo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondaereo, sono effettuati:

- per la gestione del rapporto associativo e gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate;
- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Fondaereo, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Fondaereo e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite da Fondaereo.

Comunicazione dei dati

Fondaereo potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività; tali soggetti potranno essere costituiti da:

1. Società di consulenza aziendale, amministrativa, contabile ed informatica
2. Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
3. Compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse di Fondaereo
4. Istituti Bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio
5. Organismi associativi cui Fondaereo partecipa
6. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per i compiti istituzionali, nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Fondaereo, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

Periodo di conservazione dei dati personali

Fondaereo conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata (Via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma), via email (info@fondaereo.it) o via PEC (fondaereo@pec.it).

Allegato 1

AUTOCERTIFICAZIONE

REQUISITI RITA

richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto a) del regolamento

Il sottoscritto, nato a il/...../.....,
c.f., residente in
Via/Piazza

dichiara

- di non aver maturato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e di aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza.
- di raggiungere l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia in data _____ e, quindi, entro 5 anni e non prima di sei mesi dalla richiesta della RITA
- di impegnarsi a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che tale dichiarazione ha, ad ogni effetto, validità di atto notorio a norma delle vigenti disposizioni sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) e di essere altresì consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione.

Allega alla presente fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE

REQUISITI RITA

richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto b) del regolamento

Il sottoscritto, nato a il/...../.....,
c.f., residente in
Via/Piazza

dichiara

- di raggiungere l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia in data _____ e, quindi, entro 10 anni e non prima di sei mesi dalla richiesta della RITA •
- di essere in stato di disoccupazione/inoccupazione ininterrottamente dal _____
- di impegnarsi a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che tale dichiarazione ha, ad ogni effetto, validità di atto notorio a norma delle vigenti disposizioni sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) e di essere altresì consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione.

Allega alla presente fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma
